

Delibera n° 340

Estratto del processo verbale della seduta del
23 febbraio 2007

oggetto:

ASSISTENZA PRIMARIA PEDIATRICA A FAVORE DEI MINORI DI ANNI 14 FIGLI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO".

Riccardo ILLY	Presidente	presente
Gianfranco MORETTON	Vice Presidente	presente
Roberto ANTONAZ	Assessore	presente
Ezio BELTRAME	Assessore	presente
Enrico BERTOSSI	Assessore	assente
Roberto COSOLINI	Assessore	presente
Michela DEL PIERO	Assessore	presente
Franco IACOP	Assessore	presente
Enzo MARSILIO	Assessore	presente
Gianni PECOL COMINOTTO	Assessore	presente
Lodovico SONEGO	Assessore	presente

Vittorio ZOLLIA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che la legge 27.5.1991, n. 176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", prevede, all'art. 24:

- "gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi (comma 1)"
- "gli Stati (...) adottano ogni adeguato provvedimento per: b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie (comma 2)";

Rilevato che il decreto legislativo 25.7.1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", prevede, all'art. 35, comma 3, che "ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane (...); b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (...);"

Visto il D.P.R. 31.8.1999, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D. Lgs 25.7. 1998", che prevede:

- all'art. 28, comma 1, lett. c), il rilascio del permesso di soggiorno "per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. d) del testo unico (in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla data di nascita del figlio cui provvedono);
- all'art. 43, comma 3, l'attribuzione di un codice regionale a sigla STP (straniero temporaneamente presente), (...) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni, di cui all'art. 35, comma 3, del Testo unico;

Rilevato che la Direzione centrale salute e protezione sociale, con nota prot. 25072/Amm, del 18.12.2000, ha fornito, alle strutture del Servizio sanitario regionale, indicazioni operative per l'attribuzione del precitato codice STP e sulla validità del medesimo;

Viste:

- la D.G.R. 29.7.2002, n. 2747 "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria", con la quale sono state individuate le linee di intervento necessarie per l'attuazione del DPCM 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" (LEA);
- la D.G.R. n. 2391, del 17.9.2004, "Osservatorio regionale per la salute dei migranti", che ha attribuito al predetto organismo, fra le altre, la funzione di monitoraggio della situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonché degli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziale, al fine della diffusione omogenea delle prassi più efficaci;

Atteso che la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati", all'art. 23, comma 2, recepisce, in ambito regionale, i principi di cui al precitato D. Lgs. n. 286/1998;

Rilevato che il Piano regionale integrato per l'immigrazione per il triennio 2006 – 2008, adottato con D.G.R. 12.10.2006, n. 2402, si propone, fra gli obiettivi prioritari attinenti all'area sanitaria, il potenziamento degli interventi nell'area materno infantile;

Considerato che, nell'ambito delle attività delle strutture sanitarie regionali, nonché del "Gruppo di lavoro per la realizzazione di un progetto mirato alla tutela e promozione della salute della donna e del bambino", costituito a supporto dell'anzidetto Osservatorio, è stata rilevata una assistenza sanitaria di base disomogenea e inadeguata per i minori stranieri temporaneamente presenti (STP);

Atteso che le maggiori criticità individuate sono le seguenti: accessi impropri al pronto soccorso; carenza di interventi di prevenzione (screening, bilanci di salute, valutazione dello sviluppo psico-fisico); carenza di interventi di educazione alla salute (indicazione

dei rischi per l'età, consigli sulle problematiche alimentari e nutrizionali);

Valutata la necessità di garantire a tutti i minori di anni 14, comunque presenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, in possesso del codice STP, l'assistenza sanitaria di base, tramite l'accesso al pediatra di libera scelta;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, stipulato ai sensi dell'art. 8, del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, reso esecutivo il 15.12.2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136, del 14.6.2006;

Ritenuto che:

- le prestazioni dei pediatri di libera scelta, nei confronti dei minori in possesso del precitato codice STP, possano configurarsi quali visite occasionali, ai sensi dell'art. 56, del su menzionato Accordo;
- le medesime prestazioni possano essere compensate con le tariffe e secondo le modalità previste, rispettivamente, dai commi 3 e 4, del precitato art. 56, dell'Accordo;
- le Aziende sanitarie regionali debbano corrispondere, al pediatra interessato, ai sensi del comma 5, del medesimo art. 56, dell'Accordo, i compensi connessi allo svolgimento delle predette visite occasionali;

Considerato che il numero totale dei minori di anni 14 STP, presenti in Regione al 31.12.2006, secondo i dati forniti dall'INSIEL, ammonta a 57 unità;

Valutato che - ipotizzando un numero massimo di 5 visite annuali per ogni minore, delle quali 4 ambulatoriali e 1 domiciliare, tenendo, altresì, conto delle tariffe di cui all'anzidetto ACN (€ 25,00 per la visita ambulatoriale e € 35,00 per la visita domiciliare) – il costo complessivo per il Sistema sanitario regionale può essere stimato in € 7.695,00 annue;

Precisato che i pediatri di libera scelta convenzionati devono segnalare alle competenti strutture socio – sanitarie territoriali e ospedaliere gli eventuali bisogni socio – sanitari riscontrati nelle visite pediatriche occasionali;

Ritenuto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento dovranno essere sostenuti dalle Aziende sanitarie della Regione, competenti per territorio, nell'ambito del finanziamento indistinto, annualmente assegnato alle medesime e destinato alle attività istituzionali;

Su proposta dell'Assessore alla salute ed alla protezione sociale,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** I pediatri di libera scelta convenzionati dovranno effettuare le visite ambulatoriali e domiciliari anche favore dei minori di anni 14 in possesso del codice STP;
- 2.** I pediatri di libera scelta convenzionati che effettueranno le visite occasionali a favore dei minori di cui sopra, saranno compensati con gli importi e secondo le modalità previste, rispettivamente, dai commi 3 e 4, dell'art. 56, dell'Accordo collettivo nazionale di cui in premessa.
- 3.** I bisogni socio – sanitari, riscontrati nelle viste pediatriche occasionali, saranno segnalati, dai pediatri di libera scelta convenzionati, alle competenti strutture socio – sanitarie territoriali e ospedaliere;
- 4.** Gli oneri connessi alle visite pediatriche occasionali a favore dei minori di anni 14 in possesso del codice STP, stimati in € 7.695,00 annui, saranno sostenuti dalle Aziende sanitarie della Regione, competenti per territorio, nell'ambito del finanziamento indistinto, annualmente assegnato alle medesime e destinato alle attività istituzionali.
- 5.** La Direzione centrale salute e protezione sociale provvederà ad impartire alle Aziende sanitarie le indicazioni inerenti all'applicazione del presente provvedimento.
- 6.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE